




**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
“PERRI PITAGORA DON MILANI”  
LAMEZIA TERME**



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI  
RISCHI PER LAVORATRICI MADRI**

**Rif. art.28 del Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. e  
Decreto Legislativo n° 151/2001**

**Anno Scolastico 2024/2025**

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Indice generale

DATI GENERALI	3
INTRODUZIONE	4
LA SICUREZZA NELLA SCUOLA	4
La scuola come ambiente di lavoro	4
Le principali fonti di rischio nella scuola	4
CAPITOLO 1	5
IL COMPLESSO SCOLASTICO	5
CAPITOLO 2	9
FASI E CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO	9
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI	9
CAPITOLO 3	12
VALUTAZIONE DEI RISCHI – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	12
PIANO DI ATTUAZIONE	12
3.1 Il servizio di prevenzione e protezione	12
3.2 Le procedure di sicurezza	12
3.3 L'informazione e la formazione	12
3.4 La gestione dell'emergenza	13
3.5 Identificazione delle aree omogenee dal punto di vista della fonte del rischio	13
3.6 Valutazione dei rischi per aree ad attività omogenee	18
3.7 Locali a rischio specifico	19
3.8 Misure di prevenzione e protezione – Piano di attuazione degli interventi	20
CAPITOLO 4	23
IL RISCHIO INCENDIO	23
4.1 La valutazione del rischio incendio	23
4.2 Caratteristiche del complesso e delle sue attività in relazione al Rischio Incendio	23
4.3 Identificazione delle attività soggette al controllo dei VVF	24
4.4 Identificazione delle aree omogenee di rischio incendio	24
4.5 Moduli formativi per il rischio incendio ed il primo soccorso	24
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI	
ALLEGATO N. 1	26
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE DELL'ISTITUTO	26
ALLEGATO N. 2	28
ASSEGNAZIONE degli INCARICHI	28
ALLEGATO N. 3	32
DETERMINAZIONE DELL'AFFOLLAMENTO DELL'EDIFICIO	32
ALLEGATO N. 4	33
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO RICONTRATE	33
ALLEGATO N. 5	36
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI	36
ALLEGATO N. 6	38
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CERTIFICAZIONI	38

ISTITUTO COMPRENSIVO "PERRI-PITAGORA"  
C.so G. Nicotera, 69 88046 LAMEZIA TERME (CZ)  
Tel. 0968/22050 - fax 0968/22269

Codice Meccanografico: CZIC87400G  
Cod.Fisc.: 92028930797  
e-mail: [czic87400g@istruzione.it](mailto:czic87400g@istruzione.it) e-mailcert [czic87400g@pec.istruzione.it](mailto:czic87400g@pec.istruzione.it)  
sito web [www.icperripitagora.edu.it](http://www.icperripitagora.edu.it)

## DATI GENERALI

Istituto: **Istituto Comprensivo "Perri - Pitagora"**

Sede Legale: **Corso Giovanni Nicotera N.69 88046 Lamezia Terme (CZ)**

Rappresentante Legale: **Prof. Giuseppe De Vita**

Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione: **Prof.ssa Filomena Loiacono**

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: **Prof. Giuseppe Mimmo Rotella**

Medico Competente: **Dott. Antonio Scordovillo**

## **1-PREMESSA**

Per una lavoratrice in gravidanza molte attività possono costituire una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino.

Per questo motivo sono state emanate specifiche norme preventive a tutela delle lavoratrici madri; norme, come il D.Lgs. 151/2001 che prevede precisi obblighi per i datori di lavoro per la salvaguardia della salute della sicurezza delle lavoratrici gestanti e delle lavoratrici madri, e che ha dato attuazione ad una direttiva dell'Unione Europea in materia. L'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con quanto indicato all'art 28, ha ribadito ulteriormente l'autonomia e la responsabilità del datore di lavoro anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza.

## **2- FINALITA' DEL DOCUMENTO**

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: tale documento si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001.

La presente valutazione ha lo scopo di definire le necessarie misure di informazione, formazione, procedurali ed organizzative per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, impiegate nelle specifiche attività.

## **3-EMISIONE**

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, costituisce, ai sensi dell'art. 17 del Decreto stesso, atti non delegabili di competenza e di emanazione del Datore di Lavoro.

In riferimento a quanto disposto al comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la data del presente documento è attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del Datore di Lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente (ove presente).

Il documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.

### **3.1.AGGIORNAMENTI**

In ottemperanza al comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi sarà rielaborata nel termine di trenta giorni in occasione di eventuali modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il documento potrà essere integrato mediante richiami a documenti integrativi e/o aggiornamento al documento stesso.

### **3.2.DIFFUSIONE**

Il Datore di Lavoro deve consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione dei Rischi anche su supporto informatico; il documento è consultato esclusivamente in azienda. Il Datore di Lavoro provvede ad informare e formare i lavoratori in merito agli esiti delle valutazioni specifiche secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### 4- CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La presente valutazione comprende le seguenti tre fasi:

- identificazione dei rischi potenziali (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali): avviene in base all'approfondimento delle tipologie di rischio individuate per le aree omogenee di rischio, all'interno delle quali i rischi si intendono potenziali.
- valutazione del rischio in termini sia qualitativi che quantitativi: l'accertamento delle effettive condizioni di rischio per le lavoratrici che si trovino durante il periodo di gravidanza, avviene attraverso l'analisi delle attività effettivamente svolte in considerazione dei rischi considerati negli allegati A, B e C del T.U. del 2001.
- identificazione della categorie di lavoratrici (lavoratrici in gravidanza, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano): in relazione all'appartenenza della lavoratrice, alle singole aree omogenee di rischio è possibile identificare le lavoratrici effettivamente esposte a rischi per la salute e la sicurezza.

La determinazione del rischio, che ha come obiettivo quello di ottenere una stima quantitativa del rischio stesso, prende in considerazione due fattori:

1. la **probabilità** che dal pericolo al quale il lavoratore è esposto possa derivare effettivamente un infortunio o una malattia professionale
2. l'**entità** del possibile danno se tale probabilità si materializza. Per ciascuno dei due fattori è stato necessario stabilire dei criteri di riferimento attraverso i quali guidare il processo di attribuzione del valore di carattere quantitativo che determinerà l'indice di rischio associato al pericolo. Per garantire la maggiore uniformità di giudizio possibile sono stati esplicitati i criteri di valutazione rispetto ai quali procedere alla quantificazione della probabilità e della gravità.

Tali criteri sono riportati nelle tabelle seguenti:

	Probabilità	Definizione
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non sono noti episodi già verificati</li><li>• Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti</li><li>• Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda</li></ul>
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sono noti rari episodi già verificati</li><li>• Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari</li><li>• Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in azienda</li></ul>
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>• E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno</li><li>• Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico</li><li>• Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda</li></ul>
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno</li><li>• Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta</li><li>• Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda</li></ul>

	Gravità/Entità del danno	Definizione
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.</li><li>• Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</li></ul>
2	Significativo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.</li><li>• Esposizione cronica con effetti reversibili.</li></ul>

<b>3</b>	<b>Grave</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.</li> <li>• Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Gravissimo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali</li> <li>• Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.</li> </ul>

L'indice di rischio è genericamente determinato dal seguente prodotto:

$$R = P \times D$$

dove:

**P** = probabilità dell'evento e **D** = entità del danno potenziale

Quindi il rischio è tanto più grande tanto più è probabile che si verifichi l'incidente e tanto maggiore è l'entità del danno.

Si è classificato l'indice di rischio (il prodotto P x D) in una serie di livelli di rischio, che evidenziano i punti a rischio.

Nelle schede di valutazione vengono riportati il livello di rischio assoluto, ma anche il rischio residuo ossia considerando le misure di prevenzione e protezione applicate:

$$R \text{ residuo} = P \text{ residuo} \times D \text{ residuo}$$

In funzione dell'indice di rischio viene attribuita a ciascun rischio una classe di criticità assoluta, secondo il seguente schema:

		Scala della Probabilità			
		1	2	3	4
Scala del danno(D)	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

IRRILEVANTE

BASSO

MEDIO

ALTO

ELEVATO

	Livello di rischio	Classificazione
<b>1</b>	<b>Rischio elevato</b>	Livello intollerabile (valutare la sospensione dell'attività a rischio) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi.</li> <li>• Identificare misure di miglioramento attuabili nel brevissimo periodo ai fini della riduzione del livello di rischio.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Rischio alto</b>	Livello che necessita l'adozione di interventi nel breve termine <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi.</li> <li>• Identificare e adottare nel breve termine misure di miglioramento.</li> <li>• Attuare una assidua attività di controllo.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Rischio medio</b>	Livello di rischio moderato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opportuna l'individuazione di interventi di miglioramento applicabili.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenere un adeguato livello di controllo.</li> </ul>
4	<b>Rischio basso</b>	Livello di rischio accettabile • <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è richiesta alcuna misura di prevenzione e protezione aggiuntiva.</li> <li>• Deve essere comunque mantenuto un adeguato livello di controllo.</li> </ul>
5	<b>Rischio irrilevante</b>	Monitorare la situazione per evitare l'insorgere di situazioni di rischio

## 5- MEDODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

### 5.1. LAVORO IN GRAVIDANZA E SALUTE

La tutela della gravidanza rappresenta un diritto della donna lavoratrice e un obbligo del Datore di Lavoro. La donna in gravidanza che lavora ha quindi diritto ad essere correttamente ed adeguatamente informata rispetto alle tutele normative previste. Le varie disposizioni legislative specifiche in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono state organizzate nel D.Lgs. 151/2001 che si pone l'obiettivo la tutela assoluta della lavoratrice in attesa di un figlio e/o in periodo di allattamento, nei confronti dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri che potrebbero danneggiare il feto o il bambino.

Tale decreto impone il divieto di adibire le per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, a rischi derivanti da:

- Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all'Art. 3, comma 1, della L. 30/12/1971, n° 1204 e regolamento di esecuzione D.P.R. 1206/76;
- Lavori faticosi ed insalubri vietati di cui al D.P.R. 432/76;
- Agenti e condizioni di cui all'allegato II del D.Lgs. 645/96;
- Esposizione ed agenti fisici, chimici o biologici, processi e condizioni di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- Prescrizioni imposte da allegati A, B, C del D.Lgs. 151/2001.

Il D.Lgs. 81/2008 indica le figure tecniche che devono valutare la sussistenza delle condizioni di tutela; esse sono rappresentate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che valuta l'esistenza del rischio e suggerisce al Datore di Lavoro (DL) le soluzioni per controllarlo; dal Medico Competente (MC), che controlla lo stato di salute della lavoratrice e la compatibilità con il lavoro svolto, effettuando la sorveglianza sanitaria e valutando caso per caso, rispetto alla peculiare tipologia delle mansioni effettuate, se sono necessarie variazioni delle stesse o l'astensione anticipata dal lavoro.

Infine il Datore di Lavoro che è il responsabile finale della tutela della salute dei lavoratori.

La Direzione Territoriale del Lavoro e le Aziende Sanitarie Locali dispongono l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

L'astensione dal lavoro è disposta:

- dall'Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- dalla Direzione Territoriale del Lavoro d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del D.Lgs. 151/01.

Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio i servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01). L'Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano

condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

## **5.2.PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI GESTANTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente (ove presente), valuta i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in relazione all'attività svolta, ed in funzione ai rischi presenti, con particolare attenzione ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e processi o condizioni di lavoro pregiudizievoli, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare e definire le relative modalità di intervento. Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza, il Datore di Lavoro attua tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione previste nel rispetto della normativa vigente.

## **5.3. RISCHI DEL COMPARTO E LAVORATRICI ESPOSTE AI RISCHI**

Di seguito si riportano le modalità con cui è stata effettuata la valutazione per le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento.

### **Analisi dei processi**

A seguito della verifica, nell'ambito dei processi aziendali, della presenza di attività e dei rischi connessi che comportano il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (cfr. allegati A e B del D.Lgs 151/01), si è proceduto alla puntuale individuazione di tali condizioni.

### **Analisi dei rischi**

In base all'esame della valutazione dei rischi e dei rischi specifici, sono stati presi in considerazione gli elementi quali-quantitativi sulla base dei quali valutare la presenza di significative condizioni di rischio che comportino la necessità di adottare conseguenti misure di tutela (cfr. allegato C del D.Lgs 151/01).

Il processo di valutazione dei rischi, si basa sui riferimenti normativi vigenti.

- Nelle schede di valutazione che seguono, vengono esaminate tutte le attività svolte (indipendentemente dal fatto che esse vengano svolte da personale femminile o meno) ed i relativi rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro per le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento a rischi. Ogni scheda, relativa ad ogni specifica attività, è così strutturata e contiene le seguenti informazioni: Classificazione del rischio;
- Rischi e descrizione del rischio con individuazione dei fattori di rischio per la lavoratrice;
- Principali effetti su gestazione e lattazione;
- Valutazione del rischio iniziale;
- Misure di tutela e/o del divieto in gravidanza ed eventualmente durante il periodo dell'allattamento
- Rischio residuo considerando le misure di tutela applicate. Nel caso in cui le misure di tutela prevedano l'astensione della lavoratrice durante il periodo di gestazione, non sarà possibile quantificare il rischio residuo in quanto si andrà ad agire direttamente sulla fonte ed il rischio non verrà ridotto bensì eliminato (in tal caso il rischio residuo sarà indicato con N/A).

Si ricorda che resta in carico al Medico Competente (ove presente), il quale controlla lo stato di salute della lavoratrice e la compatibilità con il lavoro svolto, la possibilità di valutare caso per caso, rispetto alla peculiare tipologia delle mansioni effettuate, se sono necessarie variazioni delle stesse o l'astensione anticipata dal lavoro.

## 5.4. INFORMAZIONE ALLE LAVORATRICI ESPOSTE AI RISCHI

Al momento dell'assunzione, IL Datore di Lavoro informa le donne in merito alle tutele normative previste per la gravidanza e maternità organizzate nel D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8/3/2000, n. 53.

Nella tabella seguente sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del nascituro. Per ogni fattore di rischio vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica ed i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione, allo specifico fattore di rischio, è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto (estensione a un anno di età del bambino per il lavoro notturno).

Si ricorda che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio i servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).

L'Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

### Tabella fattori di Rischio per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento

Fattori di rischio	Principali effetti su gestazione e lattazione	Legislazione italiana di riferimento e relativi provvedimenti
<b>Aspetti ergonomici</b>		
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore Volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche ) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro	D.Lgs. 151/01 art.7 all. A lett. G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs. 151/01 art.7 all. A latte <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD. Lgss. 345/99 e 262/00) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>
<b>Agenti fisici</b>		
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	D.Lgs. 151/01 art.7 all. A lett.F (lavori di manovalanza pesante ) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b>

Fattori di rischio	Principali effetti su gestazione e lattazione	Legislazione italiana di riferimento e relativi provvedimenti
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	151/01 art. 7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD. Lgs. 345/99 e 262/00) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b> (per esposizioni maggiori di 80dba) <b>DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b> (per esposizioni maggiori di 87 dba)
COLPI, VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b> D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b>
SOLLECITAZIONI TERMICHE		D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b> <b>DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE</b> (es. lavori nelle celle frigo)
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato	D.Lgs. 151/01 art.8 D.Lgs. 151/01 art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs. 151/01 art 7 all.A lett.C (malattie professionali ) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b>
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto1124/65 e successive modifiche) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b> Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP
<b>Agenti biologici</b>		
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es. sanità).	D.Lgs. 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Lgs. 345/99 e 262/00) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs. 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per

		virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b>
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per bassi livelli di esposizione.	ori vietati ai minori ai sensi dei DD.Lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b> Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a (allegato 2 DL 645/96) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b>

## 5.5. PERCORSO DI TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Di seguito viene riportato il percorso di tutela della lavoratrice gestante analizzato nei due differenti contesti:

- gravidanza fisiologica ove, in funzione della tipologia di rischi, legati all'attività svolta, verrà seguito uno specifico percorso per la lavoratrice, consentendole la possibilità o di proseguire l'attività lavorativa fino al periodo di astensione obbligatoria adottando le eventuali necessarie misure di tutela, o prevedendone l'astensione dal lavoro per il periodo necessario;
- gravidanza a rischio (patologica) ove attraverso certificazione ginecologica, per la lavoratrice, verrà predisposta l'astensione anticipata dal lavoro.

Le tutele si applicano anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento di sette mesi di età (art 6 D.Lgs. 151/01). Si ricorda che la mancata comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro, comporta una assunzione di responsabilità, in relazione alla sicurezza propria e del nascituro.

## 6- DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività svolta presso l'Istituto Comprensivo è quella di tipica degli istituti scolastici rappresentata da attività didattico ed educativo per bambini e ragazzi di differenti ordini di grado, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado e tutte le attività connesse amministrative e di pulizia degli ambienti.

Ordine di scuola	Descrizione dell'attività
Scuola dell'Infanzia	Presso la Scuola dell'Infanzia vengono svolte attività ludico –educative per bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni
Scuola Primaria	Presso le scuole primarie vengono svolte attività didattico – educative per alunni dai 6 agli 11anni
Scuola Secondaria di I grado	Presso la scuola secondaria di I grado vengono svolte attività didattico – educative per alunni dagli 11 ai 14 anni

### 6.1. INDIVIDUAZIONE MANSIONI

Ai fini della valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti sono state considerate tutte le attività svolte.

Di seguito si riporta l'elenco delle mansioni suddivise nei differenti ordini di grado:

Area	Mansioni	Attività
<b>Scuola dell'Infanzia</b>	Docente	Attività ludico-didattico-educativa, di accudimento, controllo e sorveglianza a contatto con i bambini.
	Docente di sostegno	Attività di sostegno ed accudimento di bambini con differenti gradi di disabilità.
	Collaboratrice scolastica (ATA)	Attività di pulizia ordinaria degli ambienti scolastici e straordinaria in occasione delle pulizie di fine anno scolastico. L'attività comprende anche la sorveglianza, l'accoglienza, il centralino, ed occasionalmente l'assistenza alle docenti nella fase di accudimento dei bambini.
<b>Scuola Primaria</b>	Docente	Attività didattico-educativa, di controllo e sorveglianza a contatto con i bambini. Può essere compresa l'attività didattica durante l'orario di educazione fisica.
	Docente di sostegno	Attività di sostegno ed accudimento degli alunni con differenti gradi di disabilità.
	Collaboratrice scolastica (ATA)	Attività di pulizia ordinaria degli ambienti scolastici e straordinaria in occasione delle pulizie di fine anno scolastico. L'attività comprende anche la sorveglianza, l'accoglienza ed il centralino.
<b>Scuola Secondaria di I grado</b>	Docente	Attività didattico-educativa, di controllo e sorveglianza a contatto con gli alunni.
	Docente di sostegno	Attività di sostegno ed accudimento degli alunni con differenti gradi di disabilità.
	Docente di educazione fisica	Attività didattico durante l'orario di educazione fisica, con dimostrazione di esercizi ed attività sportive.
	Collaboratrice scolastica (ATA)	Attività di pulizia ordinaria degli ambienti scolastici e straordinaria in occasione delle pulizie di fine anno scolastico. L'attività comprende anche la sorveglianza, l'accoglienza ed il centralino.
Amministrazione	Impiegata amministrativa	Attività d'ufficio con disbrigo pratiche, archiviazione documentale e attività di sportello per accoglienza genitori.

## 7 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi effettuata per ogni attività svolta con indicazione delle misure di tutela da applicare nei confronti della lavoratrice.

Docente di scuola dell'infanzia							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Attività a stretto contatto fisico e accudimento	Rischio biologico/ rischio infettivo per contatto con bambini	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	3	4	12	<b>Elevato</b>	ASTENSIONE ANTICIPATA DURANTE IL PERIODO DI GESTAZIONE E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico.
Attività educative e ricreative	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	2	4	8		
	Posture incongrue	È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	2	3	6		
	Lavori che espongono a possibilità di colpi e o urti	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	2	2	4		
Attività accessorie	Lavoro con utilizzo di scale portatili	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	1	3	3		
Accompagnamento uscite didattiche	Affaticamento mentale e fisico	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post natale	2	3	6		

Docente di scuola primaria							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Didattica in aula	Stazione eretta prolungata	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	2	4	<b>Medio</b>	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Adozione delle seguenti misure di tutela: - Informazione e formazione - Alternanza della posizione in piedi con quella seduta - Divieto di utilizzo di scale portatili durante il periodo di gravidanza - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice - Uscite didattiche: valutazione caso per caso in relazione alla situazione specifica - Educazione fisica: divieto allo svolgimento di attività faticose o che esponcano al rischio di possibili colpi e/o urti
	Attività in postura seduta prolungata	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori	1	2	2		
	Rischio biologico/ rischio infettivo per contatto con bambini	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	2	3	6		
Attività accessorie	Lavoro con utilizzo di scale portatili	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	1	3	3		
Accompagnamento uscite didattiche	Affaticamento mentale e fisico	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post natale	2	2	4		
Attività didattica in palestra	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	1	3	3		

Docente di scuola secondaria I grado							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	
Didattica in aula	Stazione eretta prolungata	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	2	4	<b>Medio</b>	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Adozione delle seguenti misure di tutela: - Informazione e formazione - Alternanza della posizione in piedi con quella seduta - Divieto di utilizzo di scale portatili durante il periodo di gravidanza - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice - Organizzare in maniera idonea la postazione da lavoro ed assumere una postura corretta al videoterminale (attività di laboratorio informatico) - Disposizione: può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frasi di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI (attività di laboratorio di chimica/scienze). Uscite didattiche: valutazione caso per caso in relazione alla situazione specifica
	Attività in postura seduta prolungata	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori	1	2	2		
	Rischio biologico/ rischio infettivo	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	1	3	3		
Attività accessorie	Lavoro con utilizzo di scale portatili	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	1	2	2		
Attività didattica in laboratorio	Lavori che espongono le lavoratrici ad agenti chimici	Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.	1	2	2		
	Lavori che prevedono l'utilizzo di videoterminali	Ergonomia: il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza	1	1	1		
Accompagnamento uscite didattiche	Affaticamento mentale e fisico	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducono un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post natale	2	2	4		

Docente educazione fisica scuola secondaria di I grado							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Attività didattica in palestra	Lavori che espongono a possibilità di colpi e o urti	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	2	3	6	Medio	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Adozione delle seguenti misure di tutela: - Informazione e formazione - Disposizione: divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi e faticosi - Disposizione: divieto durante le attività di educazione fisica allo svolgimento di attività faticose o che espongano a possibili colpi e/o urti - Alternanza della posizione in piedi con quella seduta - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice
	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	2	3	6		
	Stazione eretta prolungata	. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	2	4		
	Rischio biologico/ rischio infettivo	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	2	2	4		

Docente di sostegno di qualsiasi ordine e grado							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Attività a stretto contatto fisico e accudimento	Rischio biologico/ rischio infettivo	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	3	2	6	Alto	DA VALUTARE CASO PER CASO, CON IL MC, IN FUNZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DISABILITA' PRESENTI. in presenza di rischi indicati DIVIETO DURANTE LA GESTAZIONE E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Misure di tutela: - Informazione e Formazione - Possibilità di astensione obbligatoria durante il periodo di gestazione ed eventualmente per i sette mesi dopo il parto sentito il MC - Divieto movimentazione di carichi pesanti che comportino affaticamento eccessivo e posture incongrue - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice
	Lavori che espongono a possibilità di colpi e o urti	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	3	3	9		
Movimentazione di alunni (lavori di assistenza a portatori di handicap)	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	2	2	4		

Collaboratrice scolastica scuola dell'infanzia							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Pulizia servizi igienici	Esposizione ad agenti biologici	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	3	2	6	<b>Alto</b>	SPOSTANDO LA LAVORATRICE IN ALTRO: PLESSO PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Nell'impossibilità di spostamento astensione anticipata durante il periodo di gestazione fino a sette mesi dopo il parto. Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Modifica temporanea delle condizioni di lavoro ADIBENDO LA LAVORATRICE AD ATRO PLESSO e adottando le seguenti misure di tutela: - Informazione e Formazione - Alternanza della posizione in piedi con quella seduta - Divieto utilizzo scale portatili durante la gravidanza - Divieto movimentazione di carichi pesanti che comportino affaticamento eccessivo e posture incongrue - Disposizione: può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI. - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice - Eventuale modifica temporanea dell'orario di lavoro e/o delle pause (da concordare con la lavoratrice)
Attività a stretto contatto fisico e accudimento	Rischio biologico/ rischio infettivo per contatto con bambini		2	4	8		
Impiego di prodotti chimici per la pulizia	Lavori che espongono le lavoratrici ad agenti chimici	Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.	1	4	4		
Uso di scale	Lavoro con utilizzo di scale portatili	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	2	3	6		
Sollevamento e movimentazione manuale dei carichi durante le attività di pulizia o di assistenza ai bambini	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico	2	3	6		
	Stazione eretta prolungata	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	3	6		

### Collaboratrice scolastica scuola primaria e secondaria di I grado

Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Impiego di prodotti chimici per la pulizia	Lavori che espongono le lavoratrici ad agenti chimici	Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.	1	4	4	<b>Medio</b>	<p>PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Adozione delle seguenti misure di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione e Formazione</li> <li>- Alternanza della posizione in piedi con quella seduta</li> <li>- Divieto utilizzo scale portatili durante la gravidanza</li> <li>- Divieto movimentazione di carichi pesanti che comportino affaticamento eccessivo e posture incongrue</li> <li>- Disposizione: può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frasi di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.</li> <li>- Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice -</li> </ul> <p>Eventuale modifica temporanea dell'orario di lavoro e/o delle pause (da concordare con la lavoratrice)</p>
Uso di scale	Lavoro con utilizzo di scale portatili	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	2	3	6		
Sollevamento e movimentazione manuale dei carichi durante le attività di pulizia	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico	2	3	6		
	Stazione eretta prolungata	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	3	6		
Pulizia servizi igienici	Esposizione ad agenti biologici	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	2	2	4		

Impiegata amministrativa							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Utilizzo di Videoterminali	Lavori che prevedono l'utilizzo di videoterminali	Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: livelli equiparabili ai comuni ambienti di vita e di lavoro che non espongano l'operatrice e la prole a rischi specifici. Campi elettromagnetici: si mantengono al di sotto dei limiti raccomandati e non espongano l'operatrice e la prole a rischi specifici Ergonomia: il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza	1	2	2	Basso	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Facoltà per la lavoratrice di richiedere l'astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (Legge Bilancio 2019), previo parere del M C che attesti (insieme al medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato) che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Adozione delle seguenti misure di tutela: - Informazione e Formazione - - Organizzazione idonea della postazione da lavoro ed assumere una postura corretta al videoterminale - Alternanza della posizione seduta con quella in piedi - Eventuale modifica temporanea dell'orario di lavoro e/o delle pause (da concordare con la lavoratrice) - Divieto utilizzo scale portatili durante la gravidanza - Divieto movimentazione di carichi pesanti
Archiviazione pratiche	Attività che prevedono la movimentazione e manuale di carichi	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico	2	2	4		
Uso di scale	Lavoro con utilizzo di scale portatili	utilizzo di scale portatili E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	1	2	2		
Attività d'ufficio	Attività in postura seduta prolungata	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori	2	1	2		

## 8 - CONCLUSIONI

A seguito della valutazione dei rischi effettuata e vista la necessità di intraprendere misure organizzative per la riduzione del rischio, nonché la necessità di sottoporre le lavoratrici ad idonea attività di informazione e formazione, di seguito si riportano le conclusioni riguardanti le lavoratrici gestanti.

Si ricorda che, per le lavoratrici gestanti, è necessario escludere le seguenti attività:

- Movimentazione manuale dei carichi pesanti;
- Utilizzo di scale portatili;
- Esposizione ad agenti biologici (virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma ;
- Sostanze o preparati classificati: a) tossici , molto tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili b) nocivi c) Sostanze o preparati classificati irritanti e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi - "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)", che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale ;
- Esposizione a condizioni di lavoro insalubri

Attività	Disposizioni durante gravidanza e allattamento
Impiegata amministrativa	<b>PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO</b> nel rispetto delle misure di tutela previste poiché le attrezzature, le postazioni e gli ambienti di lavoro garantiscono lo svolgersi del lavoro nel rispetto dei requisiti di prevenzione e sicurezza per le lavoratrici gestanti, nonché la rispondenza ai requisiti di salute previsti
Docente primaria	
Docente secondaria di I grado (compresa ed fisica)	
Collaboratrice scolastica primaria	
Collaboratrice scolastica secondaria di I grado	<b>ASTENSIONE ANTICIPATA DURANTE IL PERIODO DI GESTAZIONE E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b>
Docente scuola infanzia	
Collaboratrice scolastica scuola infanzia	<b>SPOSTANDO LA LAVORATRICE IN ALTRO PLESSO: PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO</b> nel rispetto delle misure di tutela previste Nell'impossibilità di spostamento astensione anticipata durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
Docenti di sostegno	<b>VALUTARE LA SITUAZIONE CASO PER CASO, CON IL MEDICO COMPETENTE</b> , e definire le relative misure di tutela durante il periodo di gravidanza ed eventualmente allattamento. Possibilità di divieto durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente il Datore di Lavoro del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro.

La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza.

## FIRME

Il documento è stato elaborato dal Datore di lavoro, Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe De Vita in collaborazione con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione Prof.ssa Filomena Loiacono, sentiti il RLS ed il medico competente.

Lamezia Terme 4 novembre 2024

Il Datore di Lavoro	Prof. Giuseppe De Vita	_____
Il Responsabile SPP	Prof.ssa Filomena Loiacono	_____
Il Rappresentante LS	Prof. Giuseppe Rotella	_____
Il medico competente	Dott. Antonio Scordovillo	_____

## ALLEGATI

### Allegato n. 1 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LAVORATRICI GESTANTI**

#### **PREMESSA NORMATIVA**

In base al Decreto Legislativo del Governo n.151 del 2001, è necessario considerare i rischi specifici ai quali le lavoratrici potrebbero essere soggette qualora fossero in stato di gravidanza.

Allo stesso modo l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 afferma che "La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), (...) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi (...) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".

La legislazione italiana tutela esplicitamente le lavoratrici madri a partire dall'art. 37 della Costituzione che riconosce alla donna gli stessi diritti e le stesse retribuzioni dovute agli uomini e garantisce alle lavoratrici "condizioni di lavoro che assicurino alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata protezione".

La disciplina speciale relativa alla tutela delle lavoratrici madri è costituita dai seguenti provvedimenti legislativi:

- Legge 26/08/1950 n° 860;
- Legge 30/12/1071 n° 1204 con il suo regolamento di attuazione DPR 25.11.1976 n° 1206;
- Legge 29/12/1987 n° 546;
- Decreto Legislativo 25/11/1996 n° 645;
- Legge 5 febbraio 1999, n.25
- Legge 08/03/2000 n° 53;
- Decreto Legislativo 26/03/2001 n° 151 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 23/04/2003 n° 115;
- Decreto Legge 09/02/2012 n° 5;
- Delibera di Giunta Regionale del 19 Novembre 2012, N 1704, (rettificata con delibera di Giunta del 21 Gennaio 2014, N.43)
- Decreto Legislativo 15/06/2015 n° 80;
- Decreto Legislativo 25/08/2016 n° 179;
- Legge 22/05/2017 n° 81; • Legge di Bilancio 2019.

#### **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dal Decreto 81/08, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto con particolare riguardo all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che vengono elencati qui di seguito:

##### **AGENTI**

1) Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- rumore; o radiazioni ionizzanti;
- radiazioni non ionizzanti;
- sollecitazioni termiche;

- movimenti o posizioni di lavoro, spostamenti sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

## 2) Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (Art.268 comma b: agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Comma c: Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Comma d: Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

## 3) Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'Allegato II: sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti irreversibili); R45 (può provocare il cancro); R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) e R47 (può provocare malformazioni congenite) purché non figurino ancora nell'Allegato II; agenti chimici che figurino nell'allegato IX del decreto 81/08 (1. Produzione d'auramina col metodo Michler. 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.) mercurio e suoi derivati; medicinali antimitotici; monossido di carbonio; agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

## PROCESSI

Processi industriali che figurano nel D.Lgs. 81/08(come sopra) CONDIZIONI DI LAVORO Lavori sotterranei di carattere minerario. Il legislatore precisa comunque che tale elenco è da intendersi come non esauriente.

Al termine della suddetta valutazione il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici.

Il datore di lavoro è quindi chiamato a compiere, in relazione agli specifici rischi, un percorso che comprende **l'individuazione delle fonti di rischio, la valutazione dell'entità del rischio e l'individuazione delle modalità mediante le quali tutelare la salute delle lavoratrici in questione.** E' preferibile che il datore di lavoro soggetto all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi (ai sensi del D.Lgs. 81/08) integri tale documento con le valutazioni in merito ai rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

**Spetta inoltre al datore di lavoro l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e le conseguenti misure adottate.** Viene ribadito il divieto del datore di lavoro di esporre le lavoratrici di cui sopra ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri come previsto dall'art.3 della Legge 1204/71 e dall'art.5 del DPR 1026/76.

Tale divieto viene inoltre allargato agli agenti ed alle condizioni riportate nel seguente allegato II:

## LAVORATRICI GESTANTI

### AGENTI

- Agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovra pressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; Agenti chimici: piombo e i suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

### CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario. Anche in questo caso il legislatore precisa che tale elenco è da intendersi come non esauriente. Se viene individuata un'esposizione a fattori di rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici il datore di lavoro deve adottare provvedimenti, quali la modifica temporanea delle condizioni di lavoro o dell'orario di lavoro, per evitare tale esposizione. In caso di impossibilità ad eseguire tali modifiche, per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro disporrà il cambio di mansione dandone informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, specificando la mansione alla quale la lavoratrice verrà adibita, anche ai fini di una eventuale astensione anticipata dal lavoro. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per eseguire: esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche che debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. I permessi devono essere preventivamente richiesti e successivamente documentati da apposita giustificazione contenente data ed orario di effettuazione degli esami. E' vietato adibire al lavoro notturno (dalle 24 alle ore 6 ) le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino nelle aziende manifatturiere anche artigiane. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

### DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

#### DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE

È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 del D.Lgs. 151/01;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 204 ;
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 125.

L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.